



Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2016¹,
ordina:

I

La legge federale del 18 giugno 2010² sul numero d'identificazione delle imprese è modificata come segue:

Art. 2 lett. d

La presente legge disciplina:

- d. l'attribuzione del numero d'identificazione internazionale unico (*Legal Entity Identifier*, LEI).

Art. 3 cpv. 1 lett. g

¹ Ai sensi della presente legge s'intende per:

- g. *LEI*: il numero unico non significante secondo le raccomandazioni del *Global Legal Entity Identifier System* (GLEIS) che identifica un'unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5

² Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

- a. *caratteristiche di base*:
 5. LEI associato all'unità IDI e il status dell'iscrizione nel registro della fondazione «Globale Legal Entity Identifier Foundation» (GLEIF);

¹ FF 2017 1
² RS 431.03

*Titolo prima dell'art. 10a***Sezione 2a: Numero d'identificazione internazionale unico***Art. 10a* *Attribuzione del LEI*

¹ L'UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.

² Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di tali unità.

Art. 10b *Comunicazione dei dati LEI*

L'UST comunica alla GLEIF i dati necessari all'iscrizione nel registro GLEIF.

Art. 10c *Costi*

¹ L'attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.

² L'UST fornisce tali servizi secondo i costi calcolati sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire le spese.

³ L'UST rende note le tariffe.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce la data di entrate in vigore.